GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 13 febbraio 1924** — **Numero 37**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Dimissioni del Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi e del Sottosegretario di Stato per la marina militare. — Nomina del Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Sua Maestà il Re, con decreti del 5 corrente ha accettato le dimissioni rispettivamente rassegnate dall'on. Duca Giovanni Antonio Colonna di Cesarò dall'ufficio di Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi e dall'on. Costanzo Ciano dall'ufficio di Sottosegretario di Stato per la marina militare.

Con decreto di pari data la Maestà Sua ha nominato l'on. Costanzo Ciano, Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, il quale è stato altresì confermato nella carica di Commissario per la marina mercantile.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 3177.

Autorizzazione della gestione diretta, in deroga alla contabilità generale dello Stato, della ferrovia Calalzo-Dobbiaco e della navigazione sul lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il Nostro decreto 22 marzo 1923, n. 747, col quale all'art. 2 il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato a provvedere direttamente alla prosecuzione dell'esercizio della ferrovia Calalzo-Dobbiaco, costruita durante la guerra italo-austriaca dall'autorità militare, fino a quando non si fosse provveduto alla concessione di essa all'industria privata;

Visto l'altro Nostro decreto 6 febbraio 1923, n. 523, col quale lo stesso Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato ad assumere temporaneamente l'esercizio della navigazione sul lago di Garda, la cui concessione era scaduta il 15 aprile 1918, ed era stata proseguita dall'autorità militare durante e dopo la guerra a mezzo delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'altro Nostro decreto 20 gennaio 1922, n. 40;

Viste le nuove disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Nostro decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire direttamente l'esercizio della ferrovia Calalzo-Dobbiaco e della navigazione sul lago di Garda fino a quando non siasi provveduto alla concessione di esse all'industria privata, ed in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1924.

Art. 2.

La gestione sarà fatta a mezzo di Commissari governativi, i quali potranno condurla in deroga ed all'infuori delle norme di contabilità generale dello Stato, salvo resa di conti alla fine della gestione stessa.

Art. 3.

La spesa occorrente per colmare eventuali deficienze di esercizio, sarà imputata sul capitolo 131 del bilancio passivo del predetto Ministero per l'esercizio 1923-924.

Il Nostro Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con proprio decreto le necessarie modificazioni nella denominazione del suindicato capitolo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 116. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 135.

Variazione alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A, al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le nuove tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modificazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati di 2ª classe i comuni di Francavilla Fontana, Nicastro, Pesaro, Sciacca e di 3ª classe i comuni di Aidone, Feltre, Mira, Monselice, Montagnana, Prà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 133. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3164.
Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Delle Soprintendenze.

Art. 1.

La cura degli interessi archeologici e artistici è affidata, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, alle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte, alle quali spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di cui alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688, e 11 giugno 1922, n. 788.

Art. 2.

Le Soprintendenze sono uniche per ciascuna circoscrizione, oppure distinte in Soprintendenze alle antichità e Soprintendenze all'arte medioevale e moderna.
Alle Soprintendenze alle antichità sono affidate la tutela degli interessi archeologici e la direzione e l'amministrazione dei monumenti classici, degli scavi e dei musei archeologici dello Stato, compresi nelle loro circoscrizioni.
Alle Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono affidate la tutela delle cose d'interesse storico ed artistico del medio evo e dell'età moderna e la direzione e l'amministrazione dei monumenti, delle gallerie, dei musei e degli oggetti d'arte riferentisi ai suddetti periodi, ed appartenenti allo Stato.

Art. 3.

Nelle regioni ove la Soprintendenza non sia unica, le raccolte dello Stato, che comprendono insieme oggetti di antichità e d'arte medioevale e moderna, sono affidate ad una sola Soprintendenza a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte delle collezioni.

Art. 4.

Le Soprintendenze alle antichità sono le seguenti:
1° Soprintendenza del Piemonte, della Lombardia e della Liguria (meno la provincia di Spezia), con sede a Torino.
2° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto (provincie di Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Venezia, Padova e Rovigo), con sede a Padova.
3° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna.
4° Soprintendenza della Toscana (oltre la provincia di Spezia), e dell'Umbria, con sede a Firenze.
5° Soprintendenza delle Marche, degli Abruzzi, del Molise e di Zara, con sede in Ancona.
6° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma.
7° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli.
8° Soprintendenza della Sicilia, con sede a Siracusa.

Art. 5.

Le Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono le seguenti:
1° Soprintendenza del Piemonte e della Liguria, con sede a Torino.
2° Soprintendenza della Lombardia, con sede a Milano.
3° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto Occidentale (provincie di Trento, Verona, Vicenza), con sede a Trento.
4° Soprintendenza del Veneto Orientale (provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo) con sede a Venezia.
5° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna.
6° Soprintendenza della Toscana I (provincia di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa (meno il circondario di Volterra) Livorno, Arezzo), con sede a Firenze.
7° Soprintendenza della Toscana II (provincia di Siena e Grosseto, e circondario di Volterra), con sede a Siena.
8° Soprintendenza dell'Umbria, con sede a Perugia.
9° Soprintendenza delle Marche e di Zara, con sede ad Ancona.
10° Soprintendenza degli Abruzzi e del Molise, con sede ad Aquila.
11° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma.
12° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli
13° Soprintendenza della Sicilia, con sede a Palermo.

Art. 6.

Le Soprintendenze uniche alle opere di antichità e d'arte sono le seguenti:
1° Soprintendenza della Venezia Giulia e del Friuli (provincie di Udine, Trieste, Pola) con sede ad Aquileja.
2° Soprintendenza delle Puglie e della Basilicata, con sede a Taranto.
3° Soprintendenza delle Calabrie, con sede a Reggio Calabria.
4° Soprintendenza della Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 7.

Dalla Soprintendenza dipendono i direttori, ispettori ed architetti assegnati alla circoscrizione ed altresì gli uffici o le sezioni eventualmente istituiti nell'ambito della circoscrizione medesima.
Alla Soprintendenza è annesso l'economato, unico per tutti gli istituti compresi nella circoscrizione e da essa amministrati e per quegli uffici distaccati, per i quali non sia stato istituito un economato a parte.

Art. 8.

Le Soprintendenze di cui all'art. 6 possono essere divise in due reparti, tra i quali saranno distribuiti i servizi.
Ogni reparto è retto da un direttore o, in mancanza, da un ispettore principale o ispettore o da un architetto principale o architetto; il soprintendente conserverà personalmente la direzione di uno dei due reparti, secondo la sua speciale competenza.

Art. 9.

Gli architetti principali, architetti ed architetti aggiunti di ciascuna Soprintendenza, sotto la direzione di un direttore o di un architetto principale o architetto, designato dal soprintendente, costituiscono l'ufficio tecnico regionale per la redazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori di conservazione e di restauro dei monumenti e dei ruderi appartenenti alla circoscrizione.

Art. 10.

Nella città ove non sia la sede della Soprintendenza, è preferibilmente ove esistano istituti o monumenti di antichità e d'arte in consegna al Ministero della pubblica istruzione, possono essere istituite per decreto Reale, sezioni distaccate, preposte a una particolare categoria di servizi. Esse dipendono direttamente dalla Soprintendenza della regione e sono affidate a direttori, ispettori o architetti appartenenti alla Soprintendenza medesima.

CAPO II.

Del personale.

Art. 11.

Il personale addetto agli uffici di antichità e d'arte è diviso nelle seguenti categorie, comprendenti i gradi per ciascuna indicati:

Personale scientifico e tecnico.

Soprintendenti di 1ª calsse.
Id. di 2ª classe.
Direttori.

Ispettori principali.
Architetti principali.
Ispettori.
Architetti.
Ispettori aggiunti
Architetti aggiunti.

Personale tecnico-esecutivo.

Disegnatori principali.
Primi disegnatori.
Disegnatori.

Assistenti principali.
Primi assistenti.
Assistenti.

Restauratori principali.
Primi restauratori.
Restauratori.

Personale amministrativo.

Primi segretari
Segretari.
Vice segretari.

Personale d'ordine.

Archivisti capi.
Primi archivisti.
Archivisti.
Applicati.
Alunni d'ordine.

Personale di custodia.

Primi custodi.
Custodi e guardie notturne.

Personale del Gabinetto fotografico nazionale.

Direttore.
Capo tecnico.
Sotto capo tecnico.

Le tabelle di classificazione contenute nell'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, sono modificate nel modo risultante dalla tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 12.

In caso di mancanza del soprintendente titolare, il Ministro affida, a titolo di supplenza, ad un direttore o ispettore principale o architetto principale, l'incarico della reggenza temporanea della Soprintendenza. L'incarico sarà rinnovato anno per anno fino a che non sia nominato il nuovo titolare.

Art. 13.

Le funzioni di economo delle Soprintendenze o delle sezioni distaccate di cui all'art. 10 ed eventualmente degli istituti, ove, per ragioni speciali, occorra istituire un economato distinto da quello della Soprintendenza, sono affidate con decreto del Ministro ad uno degli impiegati appartenenti alla Soprintendenza, che ne abbia le necessarie attitudini.

Secondo l'importanza dell'ufficio viene corrisposta agli impiegati incaricati delle funzioni di economo una retribuzione annua da 200 a 400 lire, fissata, di volta in volta, col decreto d'incarico.

Art. 14.

Le funzioni di agente di riscossione della tassa d'ingresso e di agente di riscossione delle tasse d'esportazione sono affidate, con decreto del Ministro, ad impiegati che abbiano le necessarie attitudini

Nessuno speciale compenso è dovuto per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 15.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno determinate le attribuzioni del personale indicato nell'art. 11, e verranno contenute le norme atte a disciplinare il servizio di guardia notturna e quello della vendita e del controllo dei biglietti d'ingresso negli istituti di antichità e d'arte.

Le casse di soccorso a favore del personale di custodia saranno disciplinate nel suddetto regolamento, che darà pure le norme per gli appalti a privati della vendita dei cataloghi, delle guide e delle riproduzioni artistiche presso gli istituti di antichità e d'arte e per l'assegnazione alle casse di soccorso dei proventi degli appalti medesimi.

Art. 16.

Durante il servizio gli assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409.

CAPO III.

Della nomina e delle promozioni del personale.

Art. 17.

L'ammissione nei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle antichità e belle arti ha luogo in seguito a concorso per esame, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto.

Art. 18.

Le promozioni a grado di soprintendente di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare i direttori che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni al grado di direttore sono conferite in seguito a concorso per titoli al quale possono partecipare gli ispettori principali e gli architetti principali che abbiano compiuto nel rispettivo grado almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni al grado di soprintendente di 1ª classe sono conferite a funzionari del grado inferiore, su parere del Consiglio d'amministrazione, per merito comparativo

Le promozioni al grado di ispettore principale sono conferite agli ispettori, su parere del Consiglio d'amministrazione, assegnando successivamente due posti per merito comparativo ed uno per merito assoluto.

Nello stesso modo vengono conferite agli architetti le promozioni al grado di architetto principale.

Le promozioni al grado di ispettore ed architetto sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, rispettivamente agli ispettori aggiunti ed agli architetti aggiunti, che abbiano compiuto, nel rispettivo grado, due anni di effettivo servizio. Coloro che siano giudicati non meritevoli di tale promozione cessano di far parte dell'Amministrazione.

Art. 19.

In ciascuna delle tre categorie del personale tecnico esecutivo, le promozioni vengono conferite su parere del Consiglio d'amministrazione, ai funzionari del grado inferiore che abbiano prestato in tale grado almeno cinque anni di effettivo servizio, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due per merito assoluto

Per le promozioni del personale amministrativo e d'ordine valgono le norme in vigore per il personale amministrativo e d'ordine delle Amministrazioni centrali

Le promozioni al grado di primo custode vengono conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio d'amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel rispettivo grado.

Art. 20.

Gli ispettori aggiunti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Per essere ammessi al concorso è prescritta la laurea in lettere o in filosofia

Gli architetti aggiunti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Per essere ammessi al concorso è prescritto il diploma della Scuola superiore d'architettura in Roma oppure il diploma di architetto o d'ingegnere civile, conseguito in una scuola di ingegneria.

Art. 21.

I disegnatori ed i restauratori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame teorico e pratico.

Per essere ammessi al concorso per disegnatore, è prescritto il diploma di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o altro equivalente.

Gli assistenti sono nominati in seguito a concorso per esame teorico e pratico.

Art. 22.

Per l'ammissione in ruolo del personale amministrativo e d'ordine valgono le norme richiamate nel secondo comma dell'art. 19.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi a posti di vice segretario è il diploma di licenza da un istituto medio di secondo grado o alcuno dei diplomi corrispondenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di alunno d'ordine è prescritto il diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 23.

I vincitori dei concorsi a posti di ispettore aggiunto, di architetto aggiunto, di disegnatore, di restauratore, di assistente, di vice segretario e di alunno d'ordine sono nominati in esperimento per un periodo di sei mesi durante il quale percepiscono l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Trascorso tale periodo, se abbiano dato prova di idoneità, sono stabilmente confermati nei rispettivi gradi oppure esonerati con decreto Ministeriale, su proposta motivata dei soprintendenti dai quali dipendono.

Il Ministro potrà, se lo creda opportuno, ordinare una ispezione per meglio accertare il risultato del periodo di esperimento.

Per coloro che siano confermati nel grado, il periodo di esperimento vale a tutti gli effetti come servizio effettivo di ruolo.

Coloro che siano esonerati cessano dal far parte della Amministrazione.

Art. 24.

I custodi e le guardie notturne sono nominati dal Ministro tra le persone di dimostrata attitudine fisica e morale, osservando le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La nomina è fatta in esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale periodo i custodi e le guardie notturne percepiscono l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Coloro che al termine del periodo di esperimento non siano confermati in servizio, cessano dal far parte dell'Amministrazione.

Le guardie notturne, oltre il trattamento economico stabilito per i custodi dall'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, godono, per ogni notte di effettivo servizio, dell'indennità fissata dal R. decreto 21 luglio 1921, n. 1262.

Non sono applicabili alla categoria dei custodi e delle guardie notturne le disposizioni che riservano una parte dei posti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

Art. 25.

Per la custodia degli istituti dipendenti, in aggiunta ai custodi di ruolo, i soprintendenti hanno facoltà di assumere in servizio custodi straordinari, in qualità di salariati giornalieri; per le opere di pulizia e di basso servizio i soprintendenti possono assumere, nella medesima qualità, inservienti da scegliersi anche fra le donne.

Nelle assunzioni dei custodi straordinari saranno osservate le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli inservienti sono compensati, nella misura stabilita dal soprintendente, coi fondi della dotazione dell'istituto; i custodi straordinari percepiscono la mercede giornaliera per le giornate di servizio effettivamente prestate, sui fondi stanziati nello speciale capitolo del bilancio passivo del Ministero predetto, di cui all'art. 60 del presente decreto, tanto gli inservienti quanto i custodi straordinari sono licenziati così quando appaiano deficienti per operosità, diligenza e condotta, come quando non risulti ulteriormente necessaria la loro opera.

Il regolamento darà speciali norme sulla disciplina, i congedi, assegni in caso di malattia e l'eventuale indennità di licenziamento dei custodi straordinari e dei giardinieri salariati, di cui all'art. 50 del presente decreto.

CAPO IV.

Degli uffici di esportazione e di altri uffici speciali.

Art. 26.

Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte:

a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali è consentita;

b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e del relativo regolamento e successive modificazioni;

c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione;

d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.

Art. 27.

Gli uffici di esportazione sono istituiti in città ove hanno sede le Soprintendenze.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre località, quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale.

Uffici, enti, accademie e singole persone possono inoltre essere incaricati per decreto Reale, a fungere da uffici di esportazione al solo effetto di rilasciare il *nulla osta* per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.

Art. 28.

Dell'ufficio di esportazione fanno parte tutti i funzionari scientifici e tecnici residenti nella città ove l'ufficio è istituito.

Il soprintendente determina ogni biennio quali funzionari debbano prestarvi ordinario servizio e può delegare ad uno di essi la direzione dell'ufficio.

Nella città sede di ufficio di esportazione, in cui siano due soprintendenti, il Ministro designa chi di essi debba esserne il capo; quando l'ufficio di esportazione sia istituito in città che non sia sede di Soprintendenza, il Ministro ne affida la direzione ad un direttore o ad altro funzionario scientifico e tecnico.

Ove sia necessario, il Ministro può chiamare a far parte dell'ufficio di esportazione i membri delle Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte, gli ispettori onorari, gli insegnanti degli istituti di belle arti e d'arte applicata all'industria, o altre persone che presentino ogni garanzia di competenza e di integrità.

Il giudizio sulla esportabilità delle cose presentate per l'esportazione è pronunciato da tre componenti dell'ufficio a maggioranza di voti.

Art. 29.

E' istituito in Roma un Gabinetto per ricerche sulle tecniche del restauro degli oggetti di antichità e d'arte, al quale possono essere affidate opere di restauro di particolare importanza da parte degli istituti di antichità e d'arte.

Sono ammessi a frequentare il Gabinetto, a scopo di istruzione, gl'impiegati tecnici e di custodia degli istituti di antichità e d'arte o anche persone estranee all'Amministrazione, di cui sia riconosciuta la particolare attitudine ad imparare l'arte del restauro

La direzione del Gabinetto del restauro è affidata dal Ministro ad un funzionario particolarmente competente.

Il regolamento darà norme per la organizzazione ed il funzionamento del Gabinetto e per l'ammissione alla frequenza a scopo di istruzione.

Art. 30.

E' istituito in Roma un Gabinetto per lo studio delle tecniche per la conservazione ed il restauro dei dipinti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

E' ammessa la frequenza del Gabinetto a scopo di istruzione analogamente a quanto dispone il secondo comma dell'articolo precedente.

La direzione del Gabinetto è affidata dal Ministero dell'istruzione ad un funzionario particolarmente competente od anche a persona estranea ai ruoli venuta in meritata fama di speciale valentia nel restauro dei dipinti.

Alla persona estranea eventualmente incaricata della direzione spetta una retribuzione annua di L. 4000.

Art. 31.

La direzione del Gabinetto fotografico nazionale, esistente in Roma, è affidata a un direttore da nominarsi in seguito a concorso per titoli o per esame.

Coadiuvano il direttore un capo tecnico ed un sottocapo tecnico, nominati in seguito a concorso per esame o a passaggio da altre categorie.

Il personale operatore dei laboratori è assunto dal direttore del Gabinetto e retribuito sui fondi della dotazione con mercede giornaliera.

Art. 32.

La Regia scuola archeologica italiana di Atene, istituita col R. decreto 9 maggio 1909, n. 373, è annoverata tra gli istituti di tutela archeologica ed artistica.

La direzione della scuola è affidata ad un soprintendente od eventualmente ad un professore ordinario di università o di istituto di istruzione superiore.

Al direttore della scuola viene annualmente corrisposta una speciale indennità per spese di rappresentanza nella misura di L. 9000.

Art. 33.

Un direttore è messo a disposizione del Governo del Dodecaneso, affinchè assuma la direzione del Museo dello Spedale dei Cavalieri e l'ufficio di soprintendente alle antichità ed alle opere d'arte del Dodecaneso.

Art. 34.

Coadiuvano le Soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:

le Commissioni provinciali;

gli ispettori onorari.

La composizione, la distribuzione, i compiti e i modi di nomina e di funzionamento delle Commissioni provinciali e degli ispettori onorari saranno disciplinati dal regolamento.

Le funzioni di membro delle Commissioni provinciali e d'ispettore onorario sono gratuite.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 35.

Impiegati appartenenti ad altri ruoli non possono prestar servizio nè come comandati nè sotto alcun altro titolo presso gli uffici e istituti considerati nel presente decreto.

Art. 36.

L'ufficio di insegnante universitario, anche se conferito per incarico, è incompatibile, salva l'eccezione dell'art. 32, con qualunque degli uffici considerati dal presente decreto.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 37.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di soprintendente di 1ª classe, di soprintendente di 2ª classe e di direttore saranno conferiti agli attuali direttori secondo le proposte che saranno fatte da una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale per le antichità e belle arti, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, e di due professori ordinari delle Regie università, o di due persone che abbiano meritata fama nel campo della cultura

Art. 38.

Fino al 31 dicembre 1924 saranno collocati a riposo quelli degli attuali direttori che abbiano già compiuti o compiranno entro il suddetto termine o sessantacinque anni di età con almeno trenta anni di servizio utile per la pensione, oppure quaranta anni di servizio.

Per coloro che già si trovino in una di tali condizioni o che verranno a trovarvisi anteriormente al 1º luglio 1924, il collocamento a riposo sarà disposto con decorrenza dal 1º luglio 1924.

Art. 39.

Qualora, dopo l'applicazione del precedente articolo 37, restassero posti vacanti nei gradi indicati nel primo comma dell'articolo stesso, tali posti potranno essere conferiti, su proposta della Commissione di cui al medesimo articolo, agli attuali ispettori ed agli attuali architetti.

Gli attuali ispettori che non siano nominati, a norma del comma precedente, soprintendenti o direttori, saranno distribuiti fra i gradi di ispettore principale ed ispettore secondo le proposte che saranno fatte dalla Commissione di cui all'art. 37.

Nello stesso modo saranno distribuiti fra i gradi di architetto principale e di architetto gli attuali architetti che non siano, a norma del primo comma del presente articolo, nominati soprintendenti o direttori.

Gli attuali ispettori ed architetti che saranno collocati rispettivamente nel grado d'ispettore o d'architetto vi saranno collocati in ordine di anzianità.

Art. 40.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti vacanti nei gradi di ispettore aggiunto ed architetto aggiunto potranno essere conferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione:

a) ad impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e alle persone assunte a qualsiasi titolo o comunque retribuite alla sola condizione che esercitino le mansioni del grado rispettivo e vi abbiano particolare attitudine e preparazione;

b) a persone estranee all'Amministrazione delle antichità e belle arti, alla sola condizione che abbiano particolare attitudine e la necessaria preparazione.

Art. 41.

Non sono applicabili alle categorie dei soprintendenti, dei direttori, degli ispettori e degli architetti le disposizioni dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, riguardanti il passaggio a categoria superiore, consentito sotto certe condizioni, agli impiegati ed agenti contemplati nell'art. 43 del decreto medesimo.

I direttori, gli ispettori, gli architetti e i disegnatori nominati *ad locum* in forza della legge 27 giugno 1907, n. 386, potranno essere trasferiti a sedi ed uffici diversi da quelli per i quali vinsero il concorso.

Art. 42.

Gli attuali disegnatori saranno distribuiti fra i gradi di disegnatore principale, primo disegnatore e disegnatore secondo le proposte del Consiglio d'amministrazione.

Nello stesso modo si procederà alla distribuzione degli attuali assistenti fra i gradi di assistente principale, primo assistente e assistente e degli attuali restauratori fra i gradi di restauratore principale, primo restauratore e restauratore.

Art. 43.

I posti di disegnatore e di restauratore che risultassero vacanti dopo l'applicazione del precedente articolo potranno, su parere del Consiglio di amministrazione, essere conferiti:

a) al personale di ruolo e a quello non di ruolo assunto a qualsiasi titolo e comunque retribuito che eserciti le funzioni di uno dei due gradi predetti e vi abbia dato prova di particolare attitudine e preparazione;

b) agli attuali assistenti che abbiano particolare attitudine alle funzioni di uno dei due gradi predetti e le abbiano effettivamente esercitate.

I posti di assistente che risultassero vacanti dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni, potranno essere conferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione, al personale di ruolo e a quello non di ruolo assunto a qualsiasi titolo e comunque retribuito, che presti lodevole servizio di assistente e che vi abbia particolare attitudine e preparazione.

Art. 44.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultassero vacanti nel grado di vice segretario potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti ad impiegati di ruolo o avventizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed a impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle belle arti a qualunque titolo assunti e comunque retribuiti, che disimpegnino le funzioni di segretario e che siano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 45.

Nella prima applicazione del presente decreto, qualora risultino posti vacanti nei gradi di primo archivista ed archivista, tali posti potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti rispettivamente agli attuali archivisti e agli attuali applicati dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione provinciale delle antichità e belle arti, che ne siano giudicati singolarmente meritevoli, quand'anche non abbiano l'anzianità prescritta.

Dopo l'applicazione del precedente comma, potranno essere nominati applicati, su parere del Consiglio d'amministrazione, gli agenti subalterni dell'Amministrazione centrale o di quella provinciale delle antichità e belle arti, che prestino servizio con funzioni d'ordine.

I posti che risulteranno vacanti nel grado di alunno d'ordine potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti al personale non di ruolo che, assunto a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione centrale o provinciale delle antichità e belle arti e comunque retribuito, abbia lodevolmente esercitato mansioni di ordine.

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà di derogare dalle norme che riservano un terzo dei posti vacanti nel grado di applicato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

Art. 46.

Gli attuali primi custodi saranno collocati nello stesso grado di primo custode.

Qualora i primi custodi risultassero in esuberanza, rispetto al numero dei posti del ruolo organico, il Ministro, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, stabilirà se e quali di essi dovranno trovar collocamento nel grado di custode, conservando il titolo ed il trattamento economico del grado superiore.

Gli attuali custodi saranno collocati nel grado stesso a norma dell'articolo precedente.

Art. 47.

I capi sezione, primi segretari e segretari provenienti dall'Amministrazione della Real Casa e già inscritti nel ruolo dei segretari dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, sono collocati nel ruolo transitorio di cui alla tabella n. 29 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 48.

Gli ex amanuensi promossi archivisti a norma dell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, hanno diritto, quanto al computo del servizio precedente, allo stesso trattamento usato agli ex amanuensi nominati archivisti in base all'art. 6 del R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127.

Art. 49.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di direttore, di capo tecnico e di sotto capo tecnico del Gabinetto fotografico nazionale potranno essere conferiti, su proposta del Consiglio d'amministrazione, a funzionari in servizio nell'Amministrazione delle antichità e belle arti che abbiano dimostrata spiccata attitudine e singolare capacità nell'esercizio delle mansioni dei gradi suddetti.

Art. 50.

Sono inscritti rispettivamente nel ruolo dei primi custodi ed in quello dei custodi i primi custodi giardinieri ed i custodi giardinieri, di cui all'allegato 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641.

Art. 51.

Per il personale inscritto nei ruoli transitori speciali creati dal R. decreto 16 maggio 1920, n. 641, ed in quelli di cui alle tabelle n. 29 dell'allegato II e n. 19 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le norme dell'art 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, saranno applicate indipendentemente dalla soppressione di posti e dalla esuberanza di personale rispetto ai posti d'organico. Il termine per l'applicazione di tale disposizione è portato al 31 marzo 1924.

Saranno inoltre collocati a riposo o dispensati dal servizio, gli impiegati od agenti dei ruoli transitori suddetti che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Agli impiegati dispensati dal servizio o collocati a riposo ai sensi del presente articolo, sarà fatto l'ordinario trattamento di quiescenza e non sarà corrisposta alcuna speciale indennità.

Art. 52.

Gli impiegati e i funzionari del ruolo degli istituti e degli uffici di antichità e d'arte, che si trovino temporaneamente collocati fuori ruolo, concorrono, a parità di condizione col personale rimasto in ruolo, alle nomine ed alle promozioni ordinarie e straordinarie stabilite dal presente decreto, pur rimanendo fuori ruolo rispetto alla categoria o grado in cui vengono collocati.

Art. 53.

Ai custodi straordinari, ai giardinieri salariati e agli operatori del laboratorio del Gabinetto fotografico nazionale competono le indennità di caro-viveri assegnate al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 54.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto, le quali consentono in via transitoria di conferire i posti vacanti nei vari gradi al personale dell'Amministrazione delle belle arti di altro grado, il personale dei ruoli transitori speciali, di cui al precedente art. 51, è considerato appartenente al ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 55.

Tutti gli impiegati di ruolo, che in base alle precedenti disposizioni transitorie faranno passaggio in altro grado, non saranno dispensati dal periodo d'esperimento eventualmente prescritto.

Non sarà ugualmente dispensato dal periodo di esperimento il personale non di ruolo che ottenga un posto di ruolo in base alle precedenti disposizioni.

Art. 56.

Contro i provvedimenti di assegnazione ai vari gradi disposti a norma delle precedenti disposizioni transitorie, è ammesso ricorso in via gerarchica.

Art. 57.

Tutti i passaggi di categoria e le ammissioni in ruolo consentiti dalle norme transitorie del presente decreto avranno la precedenza su quelle di cui agli articoli 47 e seguenti del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 58.

Alla tabella n. 39 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a quella parte della tabella n. 23 dell'allegato IV al Regio decreto stesso che riguarda il personale di custodia dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità sono rispettivamente sostituite le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 59.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e le norme della legge 27 giugno 1907, n. 386, restando in vigore soltanto l'art. 11 della legge stessa, nel quale, invece di Consiglio superiore di antichità e belle arti, dovrà leggersi Commissione centrale delle antichità e belle arti.

Art. 60.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24 è istituito nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione uno speciale capitolo con la seguente denominazione:

« Mercedi e indennità ai custodi straordinari e ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità, visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia ».

Lo stanziamento del predetto capitolo per l'esercizio finanziario 1923-924 è di L. 1,000,000 e sarà di 2,500,000 lire negli esercizi successivi.

Art. 61.

Il personale che risulti esuberante nei vari gradi in seguito all'applicazione del presente decreto sarà dispensato a norma dell'art. 48 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il termine indicato nell'articolo stesso è differito al 31 marzo 1924. Ma al personale dispensato sarà fatto l'ordinario trattamento di quiescenza e non sarà corrisposta alcuna speciale indennità.

Art. 62.

Il presente decreto avrà effetto per la classificazione e gli stipendi dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 63. — GRANATA.

TABELLA A.

(In sostituzione alla tabella n. 39 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

(Art. 58).

MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ.

Personale tecnico e scientifico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Soprintendenti di 1ª classe	7
6°	Soprintendenti di 2ª classe	18
7°	Direttori	13
8°	Ispettori principali	15
9°	Ispettori	42
10°	Ispettori aggiunti	
8°	Architetti principali	10
9°	Architetti	28
10°	Architetti aggiunti	

Personale tecnico esecutivo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Disegnatori principali	4
10°	Primi disegnatori	12
11°	Disegnatori	22

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti principali	6
10°	Primi assistenti	18
11°	Assistenti	33
9°	Restauratori principali	5
10°	Primi restauratori	7
11°	Restauratori	3

Personale di segreteria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Primi segretari	22
10°	Segretari	23
11°	Vice segretari	

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	12
11°	Archivisti	19
12°	Applicati	36
13°	Alunni d'ordine	9

Personale della Regia calcografia di Roma, del Regio opificio delle pietre dure in Firenze e del Gabinetto fotografico nazionale.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori	3

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Capi tecnici	3
12°	Sottocapi tecnici	3

Personale degli opifici civili di Parma.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Maestro d'intaglio	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

(In sostituzione a quella parte della tabella n. 23 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che riguarda il personale di custodia dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità).

(Art. 58).

MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA'.

Personale di custodia.

	Numero dei posti
Primi custodi	80
Custodi	170
Guardie notturne	65

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA C.

(In sostituzione alle tabelle di classificazione per gradi contenute nell'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e riguardanti il personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità).

(Art. 11).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA'.

I. — *Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo* A.

Grado	Personale scientifico e tecnico
1°	—
2°	—
3°	—
4°	—
5°	Soprintendenti di 1ª classe.
6°	Soprintendenti di 2ª classe.
7°	Direttori.
8°	Ispettori principali ed architetti principali.
9°	Ispettori ed architetti.
10°	Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti.
11°	—

II. — *Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo* B.

Grado	Personale tecnico esecutivo e personale di segreteria
6°	—
7°	—
8°	—
9°	Disegnatori principali e primi segretari.
10°	Primi disegnatori e segretari.
11°	Disegnatori e vice segretari.

III. — *Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo* C.

Grado	Personale tecnico esecutivo
8°	—
9°	Assistenti principali e restauratori principali.
10°	Primi assistenti e primi restauratori.
11°	Assistenti e restauratori.
12°	—
13°	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **3175.**

Modificazione al R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, concernente l'assimilazione economica del personale di polizia dell'ex regime austro-ungarico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, relativo alla assimilazione economica del personale di polizia dell'ex regime austro-ungarico;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Nostri Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del predetto R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati, sottoimpiegati, guardie e gendarmi di cui al precedente articolo sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti dalla tabella annessa al citato R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201 nel modo seguente:

1° *Gli impiegati*:

Aventi la classe o lo stipendio corrispondente alla classe di rango	Sono collocati nel quadro degli stipendi degli agenti investigativi col grado di
XI	Agente all'inizio del 9° anno di servizio.
X	Agente all'inizio del 17° anno di servizio.
IX	Sottoispettore all'inizio del 13° anno di servizio.
VIII	Ispettore all'inizio del 13° anno di servizio.

2° *Sottoimpiegati* nonchè gli appartenenti al corpo di gendarmeria aventi grado o titolo superiore a quello di gendarme semplice:

Muniti dello stipendio del	sono collocati nel quadro degli stipendi degli agenti semplici d'investigazione all'inizio del
1° e 2° gradino	5° anno di servizio.
3° e 4° gradino	9° anno di servizio.
5° e 6° gradino	13° anno di servizio.
7° e 8° gradino	16° anno di servizio.
9° e 10° gradino	21° anno di servizio.

3° *I servi e gendarmi* semplici o in prova:

Muniti dello stipendio del	sono collocati nel quadro degli stipendi degli agenti semplici d'investigazione all'inizio del
1° e 2° gradino	Primo quadriennio di servizio.
3° e 4° gradino	5° anno di servizio.
5° e 6° gradino	9° anno di servizio.
7° e 8° gradino	13° anno di servizio.
9° e 10° gradino	16° anno di servizio.

« Agli effetti della determinazione dello stipendio spettante agli impiegati vengono inoltre calcolati per ciascuno di essi, in aggiunta alla posizione iniziale tanti anni quanti sono quelli della effettiva anzianità nella rispettiva classe di rango oppure nel godimento dei relativi emolumenti ».

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, assimilato a sensi dell'art. 7 del decreto stesso è ammesso a contrarre soltanto ferma o rafferma annuale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 90. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. **101.**

Norme per i concorsi ai posti di consigliere di Legazione di 2ª classe e di console di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803 sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'effettuazione dei concorsi per titoli e per esame ai posti di consigliere di Legazione di 2ª classe e di console di 2ª classe, il Ministro per gli affari esteri potrà assegnare a ciascuno dei funzionari che hanno titolo per partecipare ai concorsi stessi un tema speciale inerente ad argomenti di servizio aventi interesse pratico e contemporaneo, scegliendo tale tema in relazione all'ufficio che ciascun canditato occupa o presso cui presta servizio.

Art. 2.

La assegnazione del tema potrà avvenire in qualsiasi momento in cui il Ministró per gli affari esteri senta la necessità di avere a disposizione una trattazione completa e sicura di qualche questione di servizio, indipendentemente dalla data in cui potrà successivamente venire bandito un concorso a consigliere di Legazione di 2ª classe od a console di 2ª classe.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi in questione valuteranno, ai fini della graduatoria da stabilire, le relazioni o monografie di servizio così compilate quando il Ministro per gli affari esteri nell'assegnarle al funzionario compilatore abbia specificato che il lavoro possa tenere luogo del tema prescritto dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803.

Art. 4.

Le Commissioni aggiudicatrici dei concorsi terranno conto altresì come di titoli conseguiti nel servizio, di tutte quelle relazioni o monografie di carattere pratico e contemporaneo che fossero state compilate dai funzionari sopra materie attinenti all'ufficio ove prestano servizio. Tali relazioni o monografie, per essere considerate quali titoli, dovranno essere compilate su temi assegnati dal Ministro per gli affari esteri sia spontaneamente e sia a richiesta del funzionario, ovvero su temi scelti dal funzionario, ma approvati dal Ministro.

Art. 5.

Anche per le altre promozioni nei ruoli diplomatico e consolare, le Commissioni di avanzamento valuteranno nel giudizio di merito comparativo dei funzionari, i titoli costituiti da relazioni o monografie quando siano compilate sopra temi assegnati o approvati come nell'articolo precedente. Una relazione o monografia valutata per una promozione non può essere considerata nuovamente come titolo per una promozione successiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 87. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 104.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni per ciascuno di essi a fianco indicate:

Cap. n. 5: « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. », + L. 2000;

Cap. n. 111: « Premi di operosità e di rendimento al personale addetto all'ufficio centrale metrico, ecc. », + lire 4500;

Cap. n. 114: « Corso d'insegnamento agli aspiranti verificatori, ecc. », — L. 6500.

Art. 2.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24, sotto la nuova rubrica « Spese diverse » è istituito il capitolo n. 195-*quater*: « Somme dovute alle ditte ricorrenti al Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, giusta le decisioni emesse dal Comitato suddetto circa le merci requisite dal Ministero dell'industria e del commercio per conto dell'economato generale » con lo stanziamento di L. 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 93. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 105.

Variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni a quello dell'entrata, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 112-*bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. »	+ L.	40,000
Capitolo n. 112-*ter*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, al Provveditorato generale dello Stato delle spese per acquisto di registri, ecc. »	+ »	2,500,000
Capitolo n. 112-*quinquies*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitti di locali, ecc. »	+ »	400,000
Capitolo n. 311-*bis*: « Somma da somministrare al Tesoro dello Stato, fino all'ammontare di L. 20,000,000, ecc. »	+ »	5,000,000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 63: « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti » (Corte dei conti)	+ L.	165,000
Capitolo n. 70: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc. »	+ »	40,000
Capitolo n. 87: Spese per servizi del Tesoro »	+ »	500,000
Capitolo n. 107: « Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. »	+ »	30,000
Capitolo n. 157: « Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi, ecc. »	+ »	50,000
Capitolo n. 160: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitto di locali »	+ »	400,000
Capitolo n. 171: « Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo, sugli scambi, ecc. »	+ »	3,000,000
Capitolo n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. »	+ »	40,000
Capitolo n. 208: « Fitto di locali di proprietà privata »	+ »	400,000
Capitolo n. 211-*bis*: « Spese per l'amministrazione, stampa pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* »	+ »	600,000
Capitolo n. 211-*ter* (modificata): « Provvigione a depositari per vendita di pubblicazioni ufficiali, spese varie per posta, vettura e spedizione »		—
Capitolo n. 473-*quater* (nuovo): « Spese varie per stampati elettorali »	+ »	2,000,000
Capitolo n. 890 (aggiunto): « Somma da anticipare alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari, ecc. »	+ »	5,000,000
	+ L.	12,225,000

In diminuzione:

Capitolo n. 206: « Spese per registri, moduli, carta, ecc. »	— L.	2,000,000
Capitolo n. 456-*bis*: « Retribuzione al personale avventizio »	— »	530,000
	— L.	2,530,000

Art. 3.

Nel conto dei residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e di quello del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 473-*quater*: « Spese varie per stampati elettorali »	+ L.	2,772,619.80

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 167: « Spese varie per stampati elettorali »	— »	2,772,619.80

Art. 4.

Lo stanziamento del capitolo n. 101: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per la pubblicazione del Bollettino delle società per azioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 2,500,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 94. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. **107**.
Autorizzazione di spesa straordinaria per anticipazione di contributi statali autorizzati per le ricostruzioni da eseguirsi nelle località danneggiate dai terremoti tosco-emiliani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese a favore dei danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920, le disposizioni di cui al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati medesimi.

E' autorizzata all'uopo la spesa complessiva di 50,000,000 di lire.

Tale somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di L. 6,250,000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1931-32.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 96. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 106.

Approvazione di eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Aricolo unico.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 7,956,054.12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 95. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 108.

Approvazione di eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1,257,946,309.18, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 235-V « Assegnazione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 1921-922 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 97. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 109.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 10,714.94, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 2 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9,245,230.94, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 24 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 25,321.80, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 41 « Indennità di viaggio, di soggiorno e di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 226,462.08, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 49 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 65,821.10, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 56 « Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti e spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 202.770,55 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 57 « Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 767.523,89 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 78 « Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai demaniali, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 2,473.13, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 95 « Spese d'amministrazione - (Asse ecclesiastico) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 31,290.53, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 102 « Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 10,843.43, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 108 « Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 30,736.49, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 125 « Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 65,400, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 126 « Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 52,016.77, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 131 « Provvista di stampati e registri per i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'ufficio trattati » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 14.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 3,113,312.27, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 192 « Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture, spese d'ufficio, di materiali d'ufficio di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole, occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 15.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9,006.80, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 289 « Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza . (Dazio consumo di Napoli) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 16.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 7,784.15, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 299 « Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza - (Dazio consumo di Roma) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 98. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. **110**.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 20.247,18 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 2 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 30.975,20 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5.304.292,19 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 24 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 164.344,35 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 42 « Indennità di viaggio e di soggiorno, indennità di funzioni e di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 94.170,70 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 50 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 36.922,92 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 57 « Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti e spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 94.116,83 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 189 « Indennità di tramutamento di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 106.428,64 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 222 « Spese d'ufficio e di materiali di ufficio e di magazzino, di stampati, di personale avventizio e di facchinaggio interno, soprassoldo al personale di ruolo per prolungamento d'orario, affitto e manutenzione di locali, assicurazioni contro gli incendi ed altro, indennità di missione, rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione da tassa dei vaglia postali di servizio; rimborso ai Comuni per la esenzione del dazio sui fiammiferi introdotti nei Comuni stessi, retribuzioni per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda dei fiammiferi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6.879,55 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 297 « Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione illuminazione e riscaldamento dei locali e di servizio sanitario e spese per acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto del materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 99. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 111.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'interno sono aumentati di L. 12,143.35:

Entrata: Capitolo n. 112-*bis* « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc. ».

Spesa - Ministero delle finanze: Capitolo n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. ».

Ministero dell'interno: Capitolo n. 35: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. ».

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'interno sono diminuiti di L. 1000:

Entrata: Capitolo n. 112-*bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc. ».

Spesa - *Ministero delle finanze*: Capitolo n. 205: « Spese d'ufficio, cancelleria, ecc. ».

Ministero dell'interno: Capitolo n. 40: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc., (*Gazzetta Ufficiale*) ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 13: Telegrammi da spedire all'estero, ecc.	L.	15,000.—
Capitolo n. 19: Spese casuali	»	30,000.—
Capitolo n. 42: Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	300,000.—
Capitolo n. 58: (Modificata la denominazione) Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	»	80,000.—
Capitolo n. 63: (Modificata la denominazione) Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica		—
Capitolo n. 100: Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	200,000.—
Capitolo n. 104: (Modificata la denominazione) Fitto, manutenzione, riparazione, ecc.		—
Totale degli aumenti	L.	625,000.—

In diminuzione:

Capitolo n. 15: Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	50,000.—
Capitolo n. 38: *Gazzetta Ufficiale*, ecc., (soppresso)	»	1,000.—
Capitolo n. 114: Spese generali, affitti, arredi, ecc.	»	15,000.—
Capitolo n. 128: Rimborso all'Opera nazionale di patronato Regina Elena, ecc.	»	50,000.—
Totale delle diminuzioni	L.	116,000.—

Art. 4.

Alla denominazione del capitolo n. 176 « Proventi della vendita dei sieri e vaccini, ecc. », dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aggiunta la indicazione « Rimborso delle spese per il controllo dei sieri e dei vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1923, n. 636 ».

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 100. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 113.

Approvazione di eccedenze di pagamenti risultanti dal rendiconto generale consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 898;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la eccedenza di pagamenti di L. 0,72 risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1921-1922 sui residui del capitolo n. 67 « Convitti nazionali, ecç. » del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 2.

E' approvata la eccedenza di pagamento di L. 6,50 risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1921-1922 sui residui del capitolo n. 121 « Assegni di disponibilità » del bilancio predetto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 102. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 112.

Approvazione di eccedenze d'impegno risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 65,254.27 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 20,976.36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero — Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura — Indennità varie — Spese per missioni all'estero, e congressi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 2,168,571.36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1921-22.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 101. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 114.

Approvazione di eccedenza di impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 899;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 3,017,278.72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 103. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 126.

Provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti nel territorio delle provincie di Bergamo e di Brescia dalla rottura della diga di Gleno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere, sia mediante esecuzione diretta di lavori da parte dello Stato, sia mediante concessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi da Enti locali, alle riparazioni dei danni prodotti nel territorio delle provincie di Bergamo e di Brescia dalla rottura della diga di accumulazione di acqua al piano di Gleno, avvenuta il 30 novembre 1923, salvo restando ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa di danni verso la ditta Galeazzo-Viganò e suoi aventi causa, cui apparteneva la predetta diga, inserviente ad impianti di utilizzazione delle acque del torrente Povo in provincia di Bergamo;

Ritenuto che la spesa all'uopo occorrente è prevista nella somma di L. 6,000,000, delle quali L. 1,600,000 per lavori da seguirsi dallo Stato e L. 4,400,000 per concorsi e sussidi;

Ritenuta la necessità di aumentare le assegnazioni stabilite dal R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, per opere pubbliche nell'Italia settentrionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re provvederà direttamente al ripristino della strada nazionale n. 11 del Tonale nel suo attraversamento del torrente Dezo, alla nuova inalveazione di detto torrente fra il ponte della menzionata strada nazionale e la confluenza del Dezzo nel fiume Oglio, nonchè alla rimozione di macerie e di fango dagli abitati danneggiati.

I predetti lavori potranno essere eseguiti in economia senza limite di somma.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi:

1° Nella misura massima del 75 % alle provincie di Bergamo e di Brescia ed ai Comuni delle Provincie medesime per il ripristino della viabilità provinciale e comunale;

2° Nella misura massima dell'80 % e secondo le norme dell'art. 11 della legge 30 giugno 1904, n. 293, per i lavori di riparazioni e ricostruzioni di cimiteri, chiese, condutture d'acqua potabile, edifici pubblici comunali e provinciali o di uso pubblico od appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza.

Art. 3.

Le domande per la concessione di sussidi, corredate ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 625, dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa, verso la ditta Galeazzo-Viganò e suoi aventi causa, dei danni prodotti dalla rottura della diga al piano di Gleno in provincia di Bergamo avvenuta il 30 novembre 1923.

Art. 5.

In aggiunta alle assegnazioni, di cui alla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono autorizzate le seguenti maggiori spese:

Gruppo: spese dipendenti da alluvioni, piene e frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale:

Lavori a cura diretta dello Stato . . . L.	1,600,000
Sussidi e contributi a Provincie e Comuni »	4,400,000
Totale . . . L.	6,000,000

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 115. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 133.

Esonero dei consorzi di bonifica, legalmente costituiti, dall'adempimento di alcune formalità nella concessione di materie per costruzione di edifici rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto l'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I consorzi di bonifica, legalmente costituiti, che abbiano ottenuta l'autorizzazione ad eseguire operazioni di mutuo per costruzione di fabbricati rurali, potranno prescindere, agli effetti del R. decreto 2 ottobre 1921. n. 1332, dalle formalità prescritte dal secondo comma dell'art. 5 e dal secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto stesso, purchè dispongano di organi tecnici, i quali ottemperino alle predette formalità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 130. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3185.

Riordinamento della rete stradale ordinaria della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, con l'annessa tabella *A*), che reca, fra l'altro, l'autorizzazione della spesa di L. 200 milioni per le opere stradali da classificare in Sicilia;

Visto l'elenco delle strade di prima classe in Sicilia, risultante dalla tabella annessa al R. decreto legislativo 15 novembre 1923, n. 2506, che reca le norme per la classifica e la manutenzione delle strade pubbliche;

Ritenuto che il gruppo di dette strade, del complessivo sviluppo di Km. 2064, costituisce la principale rete rotabile dell'isola e che è interesse pubblico metterlo in stato di rispondere alle odierne esigenze della circolazione e del traffico;

Visto il voto 21 luglio 1923, n. 2575, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in assemblea generale, che ha riconosciuto la necessità e l'urgenza di provvedere alla sistemazione e cilindratura delle dette strade e di integrarle con nuovi collegamenti organici destinati a mettere in armonia la rete stradale con quella ferroviaria, per la migliore valorizzazione economica della regione;

Ritenuto che è interesse generale dare sollecita ed integrale attuazione al piano di riordinamento della rete stradale siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà provveduto, a cura e spese dello Stato, con prelevamento dal fondo di L. 200 milioni autorizzato per opere stradali in Sicilia col citato R. decreto 3 maggio 1923, numero 1285:

a) alla sistemazione e cilindratura delle strade elencate, per la Sicilia, nella prima classe agli effetti della manutenzione;

b) alla costruzione, nell'isola, delle nuove strade rotabili, il cui elenco sarà approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le nuove strade costruite saranno classificate a norma di legge per il definitivo reparto della spesa tra i vari Enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 134. — GRANATA

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1924, n. 136.

Modificazioni alla legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nei riguardi delle società di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti;

Ritenuto che, nell'attesa della riforma generale del codice di commercio, sia intanto necessario di apportare alcune modificazioni alla legge suddetta per quanto concerne la procedura di concordato preventivo nei riguardi di società di credito, per le quali la convocazione dei creditori, per la votazione del concordato, si renda eccessivamente difficile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, nelle procedure di concordato preventivo richiesto da società di qualsiasi specie esercenti il credito, le quali abbiano non meno di venti milioni di depositi sia in conto corrente che a risparmio, il tribunale si limiterà a nominare il commissario e potrà prorogare fino a venti giorni il termine indicato nella legge per completare l'elenco nominativo dei creditori.

Art. 2.

Il commissario, accertate che abbia le attività e passività della società, presenta al tribunale l'elenco dei creditori e debitori.

Il tribunale, qualora riconosca che, per il numero dei creditori e per la rilevanza del passivo, sia estremamente difficile far luogo alla convocazione dei creditori e alla votazione sul concordato, può, su proposta del commissario ed in base alla sua relazione, prescindere dalla convocazione dell'adunanza di che agli articoli 4, 12 e 14 della legge e provvedere, invece, alla nomina di una delegazione di tre membri, scelti fra i creditori aventi maggiore competenza in materia bancaria. La delegazione dovrà esaminare la proposta di concordato e la relazione del commissario e comunicare al tribunale, entro dieci giorni dalla nomina, il proprio giudizio sulla proposta di concordato e le eventuali osservazioni in merito.

Tenuto conto della relazione del commissario e di quella della delegazione, il tribunale potrà ordinare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della proposta di concordato con le relazioni del commissario e della delegazione, fissando un termine conveniente, entro il quale i creditori dissenzienti dovranno depositare, nella cancelleria del tribunale, le loro opposizioni alla proposta.

I creditori che non produrranno opposizione si riterranno come consenzienti.

Art. 3.

Le opposizioni dei creditori dissenzienti dovranno contenere, in succinto, i motivi pei quali essi dissentono.

Decorso il termine prefisso per il deposito delle opposizioni, non saranno ammesse nè opposizioni tardive nè deduzioni in difesa di quelle prodotte.

Nei quindici giorni successivi a detto termine ogni creditore è ammesso a conoscere, presso la cancelleria del tribunale, l'elenco dei creditori e ad elevare contestazioni sui crediti, notificandole ai creditori contestati.

I creditori contestati potranno, nei dieci giorni successivi, depositare le loro difese.

Art. 4.

Spirati i termini di che all'articolo precedente, il tribunale, in Camera di consiglio, udita la relazione del giudice delegato e il parere motivato del commissario e della delegazione, sulla proposta di concordato, pronuncerà, con unica sentenza, tanto sulle opposizioni, quanto sulle contestazioni dei crediti, in quanto la valutazione dei medesimi possa influire sulla determinazione del passivo nei rapporti con la percentuale promessa.

E se trova infondati i motivi delle opposizioni e riconosce che la società è meritevole del beneficio del concordato, che la proposta della società risponde all'interesse della massa dei creditori e presenta sicurezza di esecuzione, respinge le opposizioni ed omologa il concordato.

Art. 5.

La sentenza menzionata nell'articolo precedente, che deve essere pubblicata a norma dell'art. 22 della legge 24 maggio 1903, n. 197, è provvisoriamente esecutiva.

Essa può essere impugnata con l'appello da parte della società debitrice, del commissario giudiziale, dei creditori opponenti, dei creditori contestanti, e di quelli dei quali i crediti siano contestati entro il termine indicato nella prima parte dell'art. 23 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

L'atto di appello si notifica alla società debitrice, al commissario giudiziale e alle parti che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza e deve essere depositato nella cancelleria della Corte di appello, insieme alle deduzioni difensive che l'appellante crederà di unire, entro quindici giorni dalla scadenza del termine menzionato nel secondo comma del presente articolo.

Nei quindici giorni successivi, la società debitrice, il commissario giudiziario e qualunque creditore abbia interesse contrario alla riforma della sentenza, purchè sia fra coloro che sono menzionati nel 2° comma del presente articolo, possono depositare nella cancelleria della Corte di appello, le proprie controdeduzioni.

Spirati i termini anzidetti, la Corte di appello, in Camera di consiglio, pronunzia, con unica sentenza, sugli atti di appello avverso la sentenza del tribunale.

Se il tribunale nega l'omologazione e dichiara il fallimento, per la impugnazione della sentenza si osservano le disposizioni del codice di commercio in materia di fallimenti.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni tutte della legge sul concordato preventivo, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si applicherà anche ai procedimenti in corso, concernenti le società indicate nell'art. 1, nei quali, alla data del presente decreto, non sia avvenuta la votazione dei creditori sulla proposta di concordato preventivo. In tale ipotesi rimarrà senza effetto il provvedimento con cui il tribunale avesse già fissata la convocazione dell'assemblea dei creditori ai sensi dell'art. 4 princ. e cap. I della legge sul concordato pre-

ventivo, salvo che il tribunale, ritenendo che non concorrano le condizioni indicate nel capoverso primo dell'art. 2 del presente decreto, confermi il provvedimento medesimo, nel qual caso, se occorra, potrà fissare, per un giorno diverso, la convocazione dei creditori.

Il presente decreto non ha influenza sulle procedure nelle quali sia già stato omologato il concordato, ancorchè non preceduto da convocazioni di creditori, in base a speciali disposizioni preesistenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1924, n. 137.

Modificazioni all'art. 3 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente necessità di modificare il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, nella parte relativa al luogo dove possono svolgersi le prove scritte del concorso per ammissione alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, sono aggiunti i comma seguenti:

Quando il numero degli aspiranti all'esame sia rilevante, il Ministro per la giustizia ha facoltà di stabilire con suo decreto che le prove scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello, o presso soltanto alcune di esse, indicando in quest'ultimo caso i distretti limitrofi che fanno capo alle singole Corti designate. I temi delle prove scritte sono sempre stabiliti dalla Commissione esaminatrice, ma la vigilanza presso le singole Corti di appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno di due magistrati della Corte, nominato uno dal primo presidente e l'altro dal procuratore generale, cui può essere aggiunto, per disposizione del Ministro, un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative, il quale assume la direzione delle operazioni e ne riferisce al Ministro.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.

Con successivi Nostri decreti saranno date tutte le altre norme che occorreranno per la esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924.

Nomina dei componenti del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, concernente l'organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale i signori:

1. Amoroso prof. Luigi, ordinario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli;
2. Ascione prof. Ernesto, ordinario nella Regia scuola politecnica di Palermo;
3. Briganti prof. Gaetano, ordinario nella Regia scuola superiore di agricoltura di Portici;
4. Coletti prof. Francesco, ordinario nella Regia università di Pavia;
5. Franzì prof. Enrico, direttore del Regio istituto per le arti tessili di Napoli;
6. Gherardini prof. Pietro, ordinario nella Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Bologna;
7. Menozzi prof. Angelo, direttore della Regia scuola superiore di agricoltura di Milano;
8. Mortara prof. Giorgio, ordinario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;
9. Morucci prof. Ramiro, direttore del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli;
10. Palazzo prof. Francesco Carlo, ordinario nel Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze;
11. Piola prof. Francesco, ordinario nella Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna;
12. Rigobon prof. Pietro, ordinario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

13. Rolandi Ricci on. avv. Vittorio, senatore del Regno;
14. Sraffa prof. Angelo, rettore dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
15. Tarlarini ing. Carlo, consigliere dell'Associazione cotoniera italiana in Milano.

Art. 2.

La sezione 1ª, per l'istruzione e sperimentazione agraria forestale e veterinaria, è composta dei signori:

Menozzi prof. Angelo, Briganti prof. Gaetano, Coletti prof. Francesco, Gherardini prof. Pietro e Palazzo professore Francesco Carlo.

La sezione 2ª, per l'istruzione economica e commerciale, è composta dei signori:

Rolandi Ricci on. avv. Vittorio, Amoroso prof. Luigi, Mortara prof. Giorgio, Ricobon prof. Pietro e Sraffa professore Angelo.

La sezione 3ª, per l'istruzione industriale, è composta dei signori:

Tarlarini ing. Carlo, Ascione prof. Ernesto, Franzì professore Enrico, Morucci prof. Ramiro e Piola prof. Francesco.

Art. 3.

Sono nominati vice presidenti: per la 1ª sezione il professore Angelo Menozzi; per la 2ª sezione l'on. avv. Vittorio Rolandi Ricci e per la 3ª sezione l'ing. Carlo Tarlarini.

Essi assumeranno la presidenza della rispettiva sezione, in assenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1923.
Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Pescara.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Pescara un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'attuale ricevitoria;

Decreta:

1. E' istituito a Pescara un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.

Col decreto di concessione sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2. All'ufficio secondario postale e telegrafico di Pescara è assegnata la retribuzione annua complessiva di L. 34,760.

La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Pescara dovrà prestare la cauzione di L. 34,700.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 28

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	107 46	Belgio	95 27
Londra	99 148	Olanda	8 65
Svizzera	397 56	Pesos oro	17 10
Spagna	293 75	Pesos carta	7 52
Berlino	—	New York	22 862
Vienna	0 032	Oro	441 120
Praga	66 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 875
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	49 83
	5.00 % netto	93 61

Bollettino N. 29

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	106 62	Belgio	94 75
Londra	98 952	Olanda	8 61
Svizzera	398 58	Pesos oro	17 225
Spagna	294 25	Pesos carta	7 58
Berlino	—	New-York	22 896
Vienna	0 0325	Oro	441 785
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 25
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	49 625
	5.00 % netto	94 21

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.